



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1

Originale

Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale –
Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport

**N. 158
DATA
10.4.2012**

**OGGETTO: Piano di Zona Distretto Monti Lepini – gara di appalto
affidamento del progetto “Servizio Sociale Professionale - Servizio di
Segretariato Sociale ” - CIG 36288838FA - approvazione schema di contratto.**

L'anno duemiladodici il giorno dieci del mese di aprile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che la L.S. n 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

- che la L.R. n. 38/1996 “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio, il Piano Socio-Assistenziale Regionale 2003-2005, approvato con D.G.R. 318/2004, hanno individuato nel distretto socio-sanitario l'ambito territoriale ottimale per l'attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

- che ai sensi dell'art.19 della L.S.328/2000 si stabilisce che il Piano di Zona è lo strumento fondamentale attraverso cui i Comuni del distretto, associati tra loro e di intesa con la ASL, con il concorso di tutti i soggetti attivi del territorio, possono disegnare il sistema integrato di interventi e servizi sociali con riferimento agli obiettivi strategici, agli strumenti realizzativi ed alle risorse da attivare;

Visto l'Atto Aziendale della ASL Latina, pubblicato sul B.U.R.L. del 10.03.2003, nel quale veniva prevista la costituzione del distretto sanitario dei Monti Lepini composto dai comuni di Priverno, Sezze, Sonnino, Maenza, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Roccasecca, Bassiano;

Preso atto che il Comune di Priverno, in sede di Conferenza dei Sindaci del 20.11.2003, è stato individuato quale Comune capofila del nuovo Distretto socio-sanitario Monti Lepini formato dai sopraccitati Comuni;

- che con la determinazione n. 394 del 27.10.2011 è stato approvato il piano di utilizzo dei finanziamenti previsti dai piani di zona anni 2006-2007-2008 del distretto Monti Lepini, per la realizzazione del progetto Servizio Sociale Professionale - Servizio di Segretariato Sociale, per una spesa complessiva di € 497.614,69 di cui € 496789,69, IVA compresa, spese appalto biennale, € 600,00 spese per compensi componenti gara e € 225,00 quale contributo per Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori impegnando opportunamente il bilancio comunale;

- che con la determinazione n. 437 del 28.11.2011 è stato indetto il bando di gara, con la procedura di gara aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento del progetto denominato "Servizio Sociale Professionale - Servizio di Segretariato Sociale" periodo di due anni, previsto dai Piani di zona del Distretto Monti Lepini, per un importo a base d'asta annuale pari a € 228.515,04, IVA esclusa, e pertanto per un importo complessivo biennale di € 477.682,4, IVA al 4% esclusa, stabilendo l'aggiudicazione della gara a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 comma del D. Lgs 163/2006;

- che con la determinazione n.49 del 27.1.2012 si sono approvati i 3 verbali della gara in parola, aggiudicando in via provvisoria l'appalto "Servizio Sociale Professionale - Servizio di Segretariato Sociale" per la durata di due anni, in favore del Consorzio Parsifal avente sede in via S.Maria Cerquito snc Formia, dietro un costo orario convenzionale, decurtato del ribasso percentuale dello 0,05% pari a € 17,96, su un importo a base d'asta di € 17,97, e pertanto per un corrispettivo annuale di € 248.270,46, IVA compresa al 4% e pertanto per un importo biennale di € 496.540,92 IVA al 4% compresa, formulando la seguente graduatoria:

1. Consorzio Parsifal - via S.Maria Cerquito snc – 04023 FORMIA;
2. Universiis Società Cooperativa Sociale – via Cividina, 41/A – 33100 UDINE

- che con la determinazione n. 89 del 22.2.2012, nel riapprovare il verbale di gara n. 3 con apposta l'errata corrige, si aggiudicava in via definitiva, in favore del Consorzio Parsifal avente sede in via S.Maria Cerquito snc Formia, l'appalto del progetto "Servizio Sociale Professionale - Servizio di Segretariato Sociale" per la durata di due anni, dietro un costo orario convenzionale, decurtato del ribasso percentuale dello 0,05%, pari a € 19,96, su un importo a base d'asta di € 19,97, e pertanto per un corrispettivo annuale di € 248.270,46, IVA compresa al 4% e pertanto per un importo biennale di € 496.540,92 IVA al 4% compresa;

- che con la medesima determinazione n. 89/2012 si stabiliva che decorso il termine di 35 gg dalla comunicazione, senza opposizione alla predetta aggiudicazione ai sensi dell'art. 11, comma 10, del D. Lgs n. 163/2006, si sarebbe stipulato il contratto pubblico e si darà avvio all'effettivo avvio del servizio;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla stesura di un apposito schema di contratto per la regolamentazione delle modalità e delle condizioni convenute tra le parti contraenti, che abbia una durata biennale;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 2.4.2004 con la quale viene adottato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive modifiche;

Visto il provvedimento n. 11 del 26.10.2011, con il quale il Sindaco, a seguito dell'approvazione nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 205/2011, conferisce a alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento dal 26.10.2011 fino al termine del mandato sindacale;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 2010, n.187, convertito in legge, con modificazioni, con Legge 17 dicembre 2010, n. 217

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 184 e 185 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso sulla presente determinazione attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 153 e 183 del Decreto Lgs. n.267/2000;

Visto il bilancio del esercizio finanziario 2012 e la gestione dei residui passivi;

DETERMINA

1) di approvare lo schema di contratto per la regolamentazione delle modalità e delle condizioni di affidamento al Consorzio Parsifal del progetto denominato "Servizio Sociale Professionale - Servizio di Segretariato Sociale", prevedendo che l'inizio del servizio sia stabilito a far data dal 11.4.2012 e termine il 10.4.2014, che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale, dietro un corrispettivo orario di € 19,96, per un corrispettivo annuale di € 248.270,46, IVA compresa al 4% e pertanto per un importo biennale di € 496.540,92 IVA al 4% compresa:

2) di prendere atto che la spesa occorrente per l'affidamento dell'appalto in parola ammontante a € 496.540,92, IVA al 4%, risulta integralmente impegnata con la determinazione n. 394/2011 così come di seguito:

- € 200.806,73 al capitolo 1550/04 bilancio esercizio finanziario 2011
- € 71.689,53 al capitolo 1550/04 bilancio esercizio finanziario 2011 residui 2010
- € 17.553,57 al capitolo 1550/04 bilancio esercizio finanziario 2011 residuo 2010
- € 36.000,00 al capitolo 0247/00 bilancio esercizio finanziario 2011 residui 2099
- € 23.518,31 al capitolo 2462/06 bilancio esercizio finanziario 2011 residui 2009
- € 1.120,68 al capitolo 2462/06 bilancio esercizio finanziario 2011 residui 2009
- € 83.515,00 al capitolo 2462/07 bilancio esercizio finanziario 2011 residui 2009
- € 63.410,87 al capitolo 1550/05 bilancio 2011

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
(dott.ssa Carletti Carla)**

COMUNE DI PRIVERNO

PROVINCIA DI LATINA

REPUBBLICA ITALIANA

**SCHEMA DI CONTRATTO PER LA GESTIONE PROGETTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE -
SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE ” - PIANO DI ZONA DISTRETTO MONTI LEPINI**

IMPORTO NETTO: € 477.443.19

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemiladodici il giorno del mese di in Priverno nella casa comunale.

Avanti a me dott. Pilone Luigi, Segretario generale autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.c), T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs 18.8.2000 n.267, si sono costituiti:

- da una parte la **dott.sa Carla Carletti**, nella sua qualità di **Responsabile del Dipartimento 1**, avente un numero 800005330594 di codice fiscale ed un numero 01308200599 di partita IVA, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'amministrazione comunale che rappresenta ai sensi dello statuto del Comune, giusto provvedimento sindacale n. 11 del 26.10.2011;
- dall'altra il all'altra il **sig. Di Prospero Vincenzo** nato a Sezze (LT) il 29 marzo 1956 e residente a Sezze in via Porta Gioberti,39 **vice presidente del Consorzio Parsifal** con sede a Formia in via S. Maria Cerquito, s.n.c C.F. 01923720591 partita IVA 01923720591.

Dell'identità e della capacità delle sopra costituite parti io, Segretario comunale rogante sono personalmente certo. Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.

Premesso:

- che ai sensi dell'art.19 della legge. n 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", stabilisce che il Piano di Zona è lo strumento fondamentale attraverso cui i Comuni del distretto, associati tra loro e di intesa con la ASL, con il concorso di tutti i soggetti attivi del territorio, possono disegnare il sistema integrato di interventi e servizi sociali con riferimento agli obiettivi strategici, agli strumenti realizzativi ed alle risorse da attivare;

- che l'Atto Aziendale della ASL Latina, pubblicato sul B.U.R.L. del 10.03.2003, nel quale veniva prevista la costituzione del distretto sanitario dei Monti Lepini composto dai comuni di Priverno, Sezze, Sonnino, Maenza, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Roccagorga, Bassiano;

che il Comune di Priverno, in sede di Conferenza dei Sindaci del 20.11.2003, è stato individuato quale Comune capofila del nuovo Distretto socio-sanitario Monti Lepini formato dai sopraccitati Comuni;

- che con la determinazione n. 394 del 27.10.2011 si è approvato il piano di utilizzo dei finanziamenti previsti dai piani di zona anni 2006-2007-2008 del distretto Monti Lepini, per la realizzazione del progetto Servizio Sociale Professionale - Servizio di Segretariato Sociale, per una spesa complessiva di € 497.614,69 di cui € 496.789,69, IVA compresa, spese appalto biennale, € 600,00 spese per compensi componenti gara e € 225,00 quale contributo per Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori impegnando opportunamente il bilancio comunale;

- che con la propria determinazione n. 437 del 28.11.2011 con la quale si è indetto il bando di gara con la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, per il progetto denominato "Sociale Professionale - Servizio di Segretariato Sociale" relativo ai piani di zona del Distretto Monti Lepini anni 2006- 2007- 2008, con importo a base d'asta annuale pari a € 238.841,20 (IVA esclusa), e pertanto per un importo complessivo biennale di € 477.682,4 al netto di Iva nella misura del 4%, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83, comma 1, del del D.Lgs. 163/2006;

- che con la propria determinazione n. 498 del 22.12.2011 con la con la quale è stata nominata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 la commissione di gara concernente l'appalto in parola ;

- che con la propria determinazione n.49 del 27.1.2012 si sono approvati i 3 verbali della gara in parola, aggiudicando in via provvisoria l'appalto "Servizio Sociale Professionale - Servizio di Segretariato Sociale " per la durata di due anni, in favore del Consorzio Parsifal avente sede in via S.Maria Cerquito snc Formia, approvando la relativa graduatoria;

- che con la determinazione n. 89 del 22.2.2012, nel riapprovare il verbale di gara n. 3 con apposta l'errata correge, si aggiudicava in via definitiva, in favore del Consorzio Parsifal avente sede in via S.Maria Cerquito snc Formia, l'appalto del progetto "Servizio Sociale Professionale - Servizio di Segretariato Sociale " per la durata di due anni, dietro un costo orario convenzionale, decurtato del ribasso percentuale dello 0,05%,

pari a € 19,96, su un importo a base d'asta di € 19,97, e pertanto per un corrispettivo annuale di € 248.270,46 , IVA compresa al 4% e pertanto per un importo biennale di € 496.540,92 - che IVA al 4% compresa;

- che con la determinazione n. 158 del 10.4.2012 si approva lo schema del presente contratto per la regolamentazione delle modalità e delle condizioni di affidamento al Consorzio Parsifal del progetto denominato "Servizio Sociale Professionale - Servizio di Segretariato Sociale ", prevedendo l'inizio del servizio a far data dal 11.4.2012 e termine il 10.4.2014, dietro un corrispettivo orario di € 19,96, per un corrispettivo annuale di € 248.270,46, IVA compresa al 4% e pertanto per un importo biennale di €. 496.540,92 IVA al 4% compresa;

- che è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO

ARTICOLO 1

- Premessa -

La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come la determinazione n. 437 del 28.11.2011 di indizione della gara, il capitolato generale e speciale di appalto, l'offerta tecnica prodotta dalla ditta appaltatrice e la determinazione n. 89 del 22.2.2012, di aggiudicazione definitiva dell'appalto in parola, nonché la determinazione n. 158 del 10.4.2012 di approvazione del presente contratto e di inizio del servizio per costituire documentazione indispensabile a regolamentare l'accordo tra le parti.

ARTICOLO 2

- oggetto del contratto -

Il Comune di Priverno, come sopra rappresentato, in qualità di comune capofila, dei Piani di Zona del distretto Monti Lepini, affida al Consorzio Parsifal il servizio denominato "Sociale Professionale - Servizio di Segretariato Sociale".

ARTICOLO 3

- modalità di espletamento -

Il Consorzio Parsifal si impegna ad eseguire il servizio tramite le cooperative

associate Altri Colori e COTRAD nel rigoroso rispetto del capitolato generale e speciale di appalto e conformemente al progetto presentato in sede di gara, con espresso riferimento alla proposta avanzata di arricchimento dell'offerta.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire le attività di intervento previste nel progetto presentato e relativo al servizio "Sociale Professionale - Servizio di Segretariato Sociale" presso i Comuni di Priverno, Sezze, Sonnino, Roccagorga, Maenza, Bassiano, Prossedi, Roccasecca dei Volsci. La ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione il personale di seguito indicato. Il progetto prevede l'impiego di operatori che opereranno in stretta sinergia con gli operatori istituzionali e con i partners coinvolti nel progetto per il lavoro con gli utenti previsti nel progetto.

Le amministrazioni comunali comunicheranno all'appaltatore tutti gli elementi utili per lo svolgimento del servizio. Il servizio verrà attivato con decorrenza dalla data di inizio del servizio comunicata al Settore Servizi Sociali di questo Ente e comunque a seguito della stipula del contratto. Le amministrazioni si riservano, a seguito dell'aggiudicazione, di fornire tutti gli elementi utili per lo svolgimento del servizio. Le figure professionali richieste per lo svolgimento del progetto sono dettagliatamente riportate nel capitolato speciale di appalto.

ARTICOLO 4

- durata dell'affidamento -

Il presente contratto ha durata biennale, l'appalto decorre dal 11.4.2012 e termine al 10.4.2014.

ARTICOLO 5

- corrispettivo dell'affidamento -

Alla società per la realizzazione del servizio in parola, per il periodo di un anno con decorrenza dalla data di stipula del contratto verrà corrisposto un corrispettivo annuale di € 248.270,46, IVA compresa al 4% e pertanto per un importo biennale di € 496.540,92 IVA al 4% compresa.

Tale corrispettivo si intende accettato dalla nominata società affidataria e pertanto la stessa non ha diritto di pretendere nuovi e maggiori compensi essendo in tutto soddisfatta con il pagamento da parte del Comune dei corrispettivi stabiliti, fatto salvo quanto previsto dall' art. 27 del capitolato generale di appalto in relazione alla riduzione del 20% dell'importo dell'appalto per esigenza dell'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 6

- modalità erogazione del corrispettivo -

Il pagamento delle prestazioni avverrà mensilmente sulla base delle ore effettivamente prestate nel mese, moltiplicato per il "Costo Orario Convenzionale" offerto dall'appaltatore ammontante a € 19,96. Il pagamento dei corrispettivi avverrà, previo visto di regolarità tecnica del Responsabile del Comune Capofila entro 60 giorni dal ricevimento della fattura mensile relativa a ciascun servizio, essendo escluso per tale periodo ogni aggravio a titolo di interesse o ad altro titolo. Nella fattura dovranno essere specificate le ore di intervento prestate nel mese da ogni operatore per ciascuno dei territori Comunali coinvolti. Contestualmente alla presentazione della fattura, quindi mensilmente, l'Aggiudicataria sarà tenuta a presentare, al Comune capofila, una relazione tecnica di sintesi ma debitamente analitica per la verifica dello stato del progetto. Le fatture dovranno essere accompagnate dal riepilogo del monte ore effettuato siglato, per regolarità tecnica da ciascuno dei comuni ove si è svolto il servizio, ovvero su attestazione scritta da parte dei referenti dei singoli comuni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal legale rappresentante della Ditta attestante che tutti gli operatori utilizzati sono lavoratori dipendenti o soci lavoratori e che ogni obbligo contributivo, previdenziale ed assicurativo è stato assolto. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati alla Ditta aggiudicataria addebiti per i quali sia prevista l'applicazione di penalità, fino all'emissione del provvedimento definitivo.

ARTICOLO 7

- caratteristiche organizzative dei servizi -

L'appaltatore è tenuto senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione a dotarsi di un ufficio amministrativo proprio sul territorio del comune di Priverno, che dovrà essere dotato una linea telefonica e segreteria telefonica attiva in assenza di personale, nonché dotare il coordinatore del progetto di un cellulare di servizio al fine di consentirne il reperimento da parte dei responsabili comunali durante l'orario di servizio. Per tutto quanto non espressamente qui riportato si rimanda art.20 del capitolato generale di appalto.

ARTICOLO 8

- requisiti obblighi del personale -

L'appaltatore dovrà fornire dettagliato elenco nominativo degli addetti che saranno impiegati nel servizio sia come titolari che come sostituti, con specificati dati anagrafici e qualifiche professionali, aggiornandolo ad ogni variazione.

In caso di inadempienza verrà disposta la risoluzione del Contratto, dandone comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria.

Le qualifiche del personale da utilizzare per il servizio sono quelle indicate all'art. 5 del capitolato speciale. Per quanto non espressamente indicato nel presente punto si rimanda all'articolo 21 del capitolato generale d' appalto.

ARTICOLO 9

- obblighi dell'appaltatore in materia di trattamento del personale -

L'appaltatore è tenuto ad impiegare personale assunto con regolare rapporto di lavoro, con divieto assoluto di impiegare addetti incaricati con contratti d'opera. Per le figure professionali inserite in contratto, l'appaltatore deve assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale e applicare nei loro confronti le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative.

L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 626/94 e successive modificazioni.

L'appaltatore risponde direttamente verso il Comune, i terzi, ivi compresi gli utenti dei Servizi, ed i prestatori di lavoro, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'ambito dell'esecuzione del servizio ovunque prestato restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio. L'appaltatore deve stipulare, prima dell'inizio del servizio con primaria Compagnia, una polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all'attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti quali che siano le rispettive mansioni e specializzazioni.

Nel novero dei terzi deve essere compreso il Comune di Priverno nella sua qualità committente. L'appaltatore è a conoscenza che i servizi di cui al presente contratto rientrano tra quelli che prevedono l'applicazione della legge 12 giugno 1990 n° 146 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e si fa carico della sua applicazione - così come delle eventuali modifiche - in particolare per ciò che attiene alla garanzia di godimento del diritto costituzionale alla salute e ai conseguenti oneri di informazione nei confronti degli utenti e del Comune di Priverno ai quali l'impresa è tenuta a garantire

preventiva e tempestiva comunicazione di ogni evento pregiudizievole. Qualora l'appaltatore non risulti in regola con gli obblighi previsti l'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del Contratto e all'affidamento del servizio alla Cooperativa che segue immediatamente l'aggiudicatario nella graduatoria della gara di appalto senza che l'Impresa possa pretendere alcun risarcimento. Per tutto quanto non espressamente riportato si rimanda agli art. 21,22,23 del capitolato generale d'appalto.

ARTICOLO 10

- Verifiche e controlli -

Le Amministrazioni comunali, unitamente ai partner, esercitano, attraverso l'Ufficio di Piano, la vigilanza e il controllo sulle attività svolte dall'aggiudicatario con particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi e relativamente alla qualità, quantità, durata delle prestazioni così come definito nei programmi di attività. Il controllo viene effettuato sia a livello di singole attività, che a livello generale. Il Comune capofila, nell'ambito delle specifiche responsabilità di controllo amministrativo e di gestione del finanziamento, ha un Referente del Settore Servizi Sociali, che assumerà peraltro, la funzione di Responsabile del Procedimento di cui all'art. 6 della legge 241/90; in caso di riscontro di qualsiasi inottemperanza alle prescrizioni e agli obblighi del Capitolato Generale e/o del Capitolato Speciale da parte dell'Aggiudicatario, il Referente contesterà l'inadempienza con nota scritta alla Ditta, anche tramite fax o e-mail ed applicherà le sanzioni previste dall'art. 31 del Capitolato generale, fermo restando, comunque, qualora ne ricorressero i presupposti, la possibilità della "Decadenza, revoca e risoluzione dell'appalto" (art.32 del Capitolato generale), e della "Esecuzione d'Ufficio" (art.33 del Capitolato generale).

ARTICOLO 11

- Sanzioni -

La Ditta aggiudicatario nell'esecuzione del suo servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e le disposizioni del Capitolato generale. Ove la stessa non attenda agli obblighi di legge o violi le disposizioni dello stesso capitolato è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione da un minimo di € 516,46 ad un massimo di € 25.822,84 da applicarsi con Determinazione del responsabile del servizio fatto salvo il pagamento dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione, previa contestazione scritta a mezzo fax o raccomandata A.R. alla Ditta aggiudicatario, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto dal Capitolato Generale e dal Capitolato Speciale. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è

raddoppiata. Alla contestazione della inadempienza la Ditta aggiudicataria ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della nota scritta di addebito. Le controdeduzioni presentate saranno sottoposte alla valutazione del Responsabile del Servizio che potrà accoglierle o rigettarle dandone comunicazione alla Ditta la quale dovrà provvedere al pagamento della sanzione irrogata entro trenta giorni dalla data di comunicazione di rigetto delle controdeduzioni presentate.

Per cumulo di infrazioni il Comune procederà alla rescissione del contratto. Per il recupero delle penalità il Comune potrà effettuare trattenute sui crediti verso la Ditta o sulla cauzione che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

ARTICOLO 12

- Decadenza, risoluzione e revoca dell'appalto -

a) Decadenza

La Ditta aggiudicataria potrà essere dichiarata decaduta dall'appalto nei seguenti casi:

- per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge in materia di liquidazione stipendi o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del personale della Ditta appaltatrice;
- per manifesta inadempienza degli impegni assunti con il contratto di appalto;
- per inosservanza delle linee progettuali presentate e delle eventuali indicazioni integrative in ordine alla qualità del servizio;
- nell'ipotesi al punto 25 della "Domanda di partecipazione", Allegato B al Capitolato generale.

L'appaltatore potrà altresì essere dichiarata decaduta dall'Appalto in caso di dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o, in caso di mancato avvio del servizio entro il termine previsto dall'art. 18 del Capitolato generale. In tali casi l'Amministrazione provvederà ad incamerare la cauzione versata dalla Ditta, salva l'azione di risarcimento danni.

b) Risoluzione

L'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto nel caso di mancato ottemperamento da parte della Ditta aggiudicataria, all'invito a sostituire il personale impiegato in sostituzione, per il quale l'Amministrazione abbia negato l'autorizzazione.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale provvederà al pagamento dei compensi spettanti a quella data, ad incamerare la cauzione versata dalla Ditta aggiudicataria, salva l'azione di risarcimento danni.

c) Revoca

L'Amministrazione Comunale potrà revocare, in via amministrativa, l'appalto nei seguenti casi:

- a) Violazione del divieto di cui all'art. 35 del capitolato generale (subappalto e cessioni);
- b) Gravi e ripetute inosservanze di cui agli artt. 21 e 22 del capitolato generale;
- c) Mancata esecuzione del servizio per la durata di n° 5 (cinque) giorni, consecutivi e non giustificati da causa di forza maggiore, fatto salvo comunque l'applicazione delle eventuali altre più lievi sanzioni di cui all'art. 31. La revoca comporterà la risoluzione, ipso facto et jure, del contratto di appalto per colpa della Ditta inadempiente, l'immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti, l'incameramento della cauzione, salvo i maggiori danni.

ARTICOLO 13

- Esecuzione d'Ufficio -

Verificandosi deficienze nelle modalità di esecuzione delle prestazioni od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali assunti ed ove la Ditta aggiudicataria, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, il Comune avrà la facoltà di ordinare di far eseguire d'ufficio, a spese della Ditta medesima, quanto necessario per consentire l'effettuazione dei servizi, con riserva di rivalsa delle spese, fatta comunque salva l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 31 del Capitolato generale quando la gravità della inadempienza postuli tale grave sanzione.

ARTICOLO 14

- Recesso -

L'Amministrazione Comunale potrà recedere dal Contratto, per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso con lettera raccomandata 3 (tre) mesi prima della data fissata per il recesso. Spetteranno alla Ditta aggiudicataria, esclusivamente, i compensi relativi al servizio effettivamente prestato.

ARTICOLO 15 - Divieto di subappalto o cessione

Sono vietati il subappalto e la cessione anche parziale delle prestazioni del capitolato generale.

ARTICOLO 16

- Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari -

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. A tal fine dichiara, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3, l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto a far data dal dicembre 2000, presso la Banca:con i seguenti dati identificativi del conto corrente: n. - Agenzia - Codice IBAN: - Intestatario del conto: - C.F. - che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

- a) Sig. nato a il residente a in via -C. F. in qualità di
- b) Sig. nato a il residente a in via -C. F. in qualità di
- c)

In caso di modifiche, il contraente si obbliga a comunicare al Comune di PRIVERNO gli estremi identificativi dei nuovi conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ARTICOLO 17

- Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari -

1. Qualora l'appaltatore non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della L.136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, ed in particolare qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto.
2. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sul appaltatore a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

ARTICOLO 18

- Riserva di verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari -

L'Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, e che

sia puntualmente rispettato l'art. 3 c. 9 della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti.

ARTICOLO 19

- Foro competente -

Il giudice ordinario del Foro di Latina sarà competente per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto.

ARTICOLO 20

- esecutività -

La presente convenzione non sarà sottoposta al visto di esecutività, né al controllo di rito ai sensi del D.lgs 18.8.2000 n.267 e della legge della Regione Lazio 13 maggio 1985 n.68 ed è immediatamente vincolante fra le parti.

ARTICOLO 21

- Rinvio norme vigenti -

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni di legge in vigore. E richiesto io Segretario comunale, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo hanno sottoscritto insieme a me Segretario comunale. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, e pertanto a registrazione a tassa, scritta a macchina da persona di mia fiducia, su fogli di carta resa bollata con l'apposizione di marche, occupa per intero.....e righe.....di questa facciata, senza le firme.

IL FUNZIONARIO DEL COMUNE

(Dott.ssa Carla CARLETTI)

IL CONSORZIO PARSIFAL

(Sig. Vincenzo DI PROSPERO)

IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE

(Dott. Pilone Luigi)

La presente determinazione:

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **24 APRILE 2012**

non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Carla Carletti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912407).

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to dott.ssa Carla Carletti

Copia conforme all'originale
Priverno lì 10.04.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1.1
dott.ssa Carla Carletti

www.AlboPretorionline.it 24/04/12